

7907

13/05/2004

Identificativo Atto N. 444

Direzione generale Agricoltura

Monitoraggio e controllo dell'impiego di rame in viticoltura biologica in applicazione al Reg. CE n. 473/02 di modifica del Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico.

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA

Sviluppo delle filiere

VISTI:

- il Reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- il Reg. CE n. 473/02 che modifica gli allegati I, II e IV del Reg. CEE n. 2092/91 e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame;
- l'articolo 2 del Reg. CE n. 473/02 che prevede siano adottate, nel caso venga consentita su colture perenni la deroga ai limiti massimi consentiti, misure applicative che garantiscano il rispetto nelle singole aziende di tale deroga e sia comunicato dagli Stati membri alla all'U.E., prima del 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione e sui risultati delle misure adottate, comprensiva dei quantitativi effettivamente utilizzati durante ogni periodo di coltivazione a decorrere dalla data di applicazione della deroga;

RICHIAMATE:

- la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 aprile 2002 n. 1 relativa all'applicazione del Reg. CE n. 473/02, nella quale vengono date indicazioni affinché le Regioni e le Province autonome predispongano un monitoraggio sull'uso dei prodotti a base di rame per le colture oggetto di deroga e ne forniscano i risultati entro il 30/11/2004;
- la d.g.r. 20 settembre 2002 n. 10361 "Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche per l'uso del rame in agricoltura biologica e per l'applicazione della deroga consentita per la coltura della vite", con la quale si consente la deroga ai limiti massimi previsti dal Reg. CE 473/02 per la sola coltura della vite e si danno indicazioni agli operatori del settore per il calcolo dei quantitativi di rame utilizzati;

RITENUTO OPPORTUNO:

- garantire il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal Reg. CE n. 473/02 in regime di deroga nelle aziende che ritengano di avvalersene e attivare un monitoraggio sull'impiego del rame in regime di deroga ad integrazione dei criteri di cui alla d.g.r. 20 settembre 2002 n. 10361;
- approvare gli adempimenti cui sono soggetti gli operatori biologici che usufruiscono della deroga, gli Organismi di controllo e le Amministrazioni pubbliche interessate e le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell'impiego di rame in regime di deroga;
- approvare le indicazioni e le modalità per garantire il rispetto della deroga del rame in viticoltura biologica, concessa con d.g.r. 20 settembre 2002 n. 10361, e monitorarne l'impiego, di cui all'allegato A del presente atto;

PRESO ATTO delle osservazioni e dei pareri espressi in fase di consultazione dalle Amministrazioni Provinciali, Associazioni dei produttori, Organizzazioni Professionali Agricole e dalla Federazione Italiana Agricoltura Organica in rappresentanza degli Organismi di controllo;

VALUTATA la necessità di dare ampia divulgazione al presente provvedimento e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTI gli art. 3 e 18 della l.r.16/96 e l'art.1 della l.r. 2/99 che individuano le competenze e i poteri della Dirigenza;

VISTO il Decreto n. 25679 del 20.12.2002 " Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. N. 11699 del 23.12.2002 "Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002);

DECRETA

Recepito le premesse, che sono parte integrante del presente atto:

- 1) di approvare gli adempimenti cui sono soggetti gli operatori biologici che usufruiscono della deroga, gli Organismi di controllo e le Amministrazioni pubbliche interessate e di attivare un monitoraggio sull'impiego del rame in regime di deroga così come descritto nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare le "Indicazioni e modalità per garantire il rispetto della deroga del rame in viticoltura biologica e monitorarne l'impiego", di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Dott. Sandro Diego Cioccarelli

Allegato A

INDICAZIONI E MODALITÀ PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA DEROGA DEL RAME IN VITICOLTURA BIOLOGICA E MONITORARNE L'IMPIEGO

Le presenti indicazioni sviluppano i criteri di cui alla d.g.r. 20 settembre 2002 n. 10361, con la quale veniva consentita la deroga ai limiti massimi di rame, previsti dal Reg. (CE) n. 473/02, per la coltura della vite. Le indicazioni tecniche, qui riprese per maggiore chiarezza, sono state completate con una serie di adempimenti da parte dei soggetti interessati al fine di assicurare il rispetto dei quantitativi massimi ammessi e di monitorare l'impiego del rame in regime di deroga.

Indicazioni tecniche

Gli operatori biologici che usufruiscono della deroga effettuano i trattamenti sulla vite con prodotti a base di rame non superando i quantitativi riportati nella seguente tabella:

Periodo	Quantitativi massimi di rame metallo (Cu ⁺⁺) consentiti per ettaro di vigneto
Dal 23/03/2002 al 31/12/2006	38 Kg di Cu ⁺⁺ /ha
2007	36 Kg di Cu ⁺⁺ /ha meno la somma delle quantità utilizzate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006
2008	34 Kg di Cu ⁺⁺ /ha meno la somma delle quantità utilizzate negli anni 2004, 2005, 2006, 2007
2009	32 Kg di Cu ⁺⁺ /ha meno la somma delle quantità utilizzate negli anni 2005, 2006, 2007, 2008
2010	30 Kg di Cu ⁺⁺ /ha meno la somma delle quantità utilizzate negli anni 2006, 2007, 2008, 2009

Adempimenti degli operatori

Gli operatori, in caso di necessità, usufruiscono della deroga dandone, in breve tempo, giustificata comunicazione alla Provincia e all'Organismo di controllo di riferimento (OdC).

Gli operatori quindi, per tutta la superficie vitata aziendale, si attengono ai quantitativi massimi calcolati come da tabella su riportata e annotano sul registro colturale le quantità di rame metallo (Cu⁺⁺) impiegate per ogni trattamento e per ogni appezzamento. Al termine dell'annata viticola calcolano i chilogrammi di rame metallo totali nell'annata per ettaro di vigneto.

Entro il 15 ottobre dell'anno in cui hanno richiesto la deroga comunicano alla Provincia e all'Organismo di controllo i seguenti dati riferibili alle campagne viticole dal 2002 fino all'anno in corso:

- SAU viticola aziendale
- Kg di rame metallo utilizzati
- Kg di rame metallo per ettaro di vigneto.

Entro il 15 ottobre degli anni a seguire e fino al 2010, comunicano alla Provincia e all'Organismo di controllo i medesimi dati riferibili alla campagna viticola dell'anno in corso.

Se l'operatore ha usufruito della deroga prima dell'approvazione delle presenti misure è tenuto a comunicare entro il 15 ottobre 2004 i dati su menzionati per le campagne viticole 2002, 2003 e 2004.

Adempimenti degli Organismi di controllo

Gli OdC verificano presso gli operatori che le quantità indicate nei registri siano compatibili con l'applicazione del regime di deroga.

In base alle verifiche e alle dichiarazioni degli operatori sui quantitativi di rame utilizzati nelle campagne viticole a partire dal 2002 e fino al 2010, mantengono un sistema di registrazione dei dati riferibili ad ogni azienda in regime di deroga ed allertano gli operatori a rischio potenziale di superare i quantitativi consentiti.

Adempimenti delle Province

Le Province raccolgono le comunicazioni degli operatori e predispongono uno schema riassuntivo per anno di riferimento comprendente i seguenti dati:

- Operatori che usufruiscono della deroga
- SAU in regime di deroga per operatore
- Kg di rame metallo utilizzati per operatore
- Kg di rame metallo per ettaro di vigneto per operatore
- Numero totale operatori in regime di deroga
- Numero totale operatori viticoli
- Totale SAU vitata in regime di deroga
- Totale SAU biologica vitata
- Media provinciale dei quantitativi di rame per ettaro di vigneto (Kg/ha).

Comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno, fino al 2010, alla Regione - Direzione Agricoltura lo schema riassuntivo su menzionato e riferiscono, se del caso, di eventuali problematiche relative alla capacità di difesa della coltura. Nel caso in cui la Provincia non abbia ricevuto alcuna dichiarazione da parte degli operatori, comunica in ogni caso alla Regione - Direzione Agricoltura che nessun operatore ha usufruito della deroga.

Entro il 31 ottobre 2004 comunicano le informazioni dello schema riassuntivo riferibili alle campagne viticole 2002, 2003 e 2004 o l'assenza di utilizzo della deroga da parte degli operatori.

Adempimenti della Regione - Direzione Agricoltura

L'unità organizzativa competente della Direzione Agricoltura assembla i dati ricevuti dalle Province, mentre i Servizi Fitosanitari redigono, sulla base delle informazioni tecniche raccolte, un resoconto sull'andamento della peronospora della vite nella campagna viticola trascorsa; valutano congiuntamente eventuali problematiche sui quantitativi utilizzati e, se del caso, propongono soluzioni tecniche compatibili con l'applicazione del regime di deroga.

L'unità organizzativa competente della Direzione Agricoltura informa periodicamente gli addetti all'attività di vigilanza sui risultati del monitoraggio e, per quanto riguarda le annate 2002, 2003, 2004 comunica entro il 30 novembre 2004 al Ministero delle Politiche Agricole le informazioni necessarie per la redazione della relazione tecnica da inviare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 2 del Reg. CE n. 473/02.